

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 11

05 Maggio 2017

DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA"

Con Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è stato pubblicato il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 contenente una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, fra cui quelle per il contrasto dell'evasione fiscale.

Esaminiamo qui di seguito le principali novità:

1) Split payment

Con l'art. 1 del decreto in argomento è stato modificato l'art. 17-ter del D.p.r. 633/1972 dedicato allo split payment, che ricordiamo essere una particolare modalità di corresponsione dell'Iva da applicarsi nel caso in cui il cedente di un bene o il prestatore di un servizio, si interfacci con la pubblica amministrazione.

In tale circostanza il versamento dell'Iva, che in un rapporto di tipo ordinario viene effettuato dal cedente/prestatore mediante l'applicazione dell'istituto della rivalsa, con l'art. 17-ter del D.p.r. 633/1972, verrà effettuato dal cessionario/committente e quindi dalla pubblica amministrazione: in pratica con questo meccanismo, la Pubblica Amministrazione deve corrispondere ai fornitori il solo importo dei corrispettivi dei beni e servizi ricevuti, mentre l'Iva indicata in fattura viene versata all'Erario direttamente dal soggetto Pubblico.

Fatta questa breve premessa, analizziamo qui di seguito le modifiche apportate con il decreto n. 50/2017 al regime in commento che riguardano essenzialmente i soggetti coinvolti in tale modalità di corresponsione dell'Iva:

- **sul fronte dei cedenti/prestatori** la normativa in esame ha allargato la platea degli obbligati a tale regime anche ai soggetti per i quali si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si tratta in pratica dei professionisti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, i quali secondo la precedente normativa erano esclusi dal regime dello split payment, mentre oggi a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del D.p.r. 633/1972, sono obbligati ad applicare tale regime.
- **Sul fronte del cessionario/committente** e quindi degli organi della pubblica amministrazione verso i quali la procedura in argomento si applica, la nuova formulazione dell'art. 17-ter prevede ulteriori soggetti quali le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, le società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Decorrenza: come stabilito dal comma 4 dell'art. 1 in commento, le modifiche su illustrate saranno applicabili per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

2) Detrazione Iva

L'art. 2 del Decreto in argomento, ha modificato l'art. 19 e l'art. 25 del D.p.r. 633/1972, riducendo i tempi entro i quali i soggetti passivi di imposta possono esercitare la detrazione dell'Iva.

La modifica introdotta prevede l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se il diritto alla detrazione sorge nel 2017, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione Iva del periodo 2017, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

N.B.: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, che normalmente coincide con il momento in cui l'operazione si intende effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. 633/1972.

Ricordiamo che la vecchia formulazione dell'art. 19, prevedeva termini molto più ampi rispetto a quelli attuali e consentiva la detrazione "con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto"

Sul fronte della registrazione, l'art. 2 del decreto in esame ha modificato l'art. 25 del D.p.r. 633/1972, prevedendo che la registrazione della fattura nel registro acquisti, dovrà avvenire prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre la relativa Iva e "comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno": proprio su questa ultima disposizione, sembrerebbe evincersi che se una fattura del 2017 è ricevuta nel 2018, i termini per la registrazione siano i termini di presentazione della dichiarazione 2018 (anno in cui si è ricevuta la fattura). Ma tale più ampio termine, sarebbe in contrasto con il nuovo art. 19 analizzato ed anche con il riferimento

dell'ultimo periodo "medesimo anno" che sembrerebbe concedere la possibilità di detrazione entro i termini della dichiarazione dell'anno di ricevimento della fattura solo quando l'anno di riferimento coincide con l'anno di ricezione, mentre in caso di mancata coincidenza resterebbero i più ridotti termini dell'art. 19.

Decorrenza: non è prevista una decorrenza specifica, se non quella di efficacia del decreto, che come visto coincide con la pubblicazione dello stesso in gazzetta ufficiale. In pratica la modifica in argomento è già in vigore: se tale decorrenza viene confermata, le detrazioni delle fatture datate 2015 e 2016 le quali secondo la vecchia normativa potevano essere detratte rispettivamente con la dichiarazione Iva per il 2017 ed il 2018, sono di fatto indetraibili.

3) Indebite compensazioni

In merito alle compensazioni dei crediti mediante utilizzo in F24, ci sono importanti novità che riguardano sia il **visto di conformità**, che la **modalità di utilizzo di tali crediti**.

In particolare per quel che riguarda il Visto di conformità, l'art. 3 del Decreto 50/2017, ha previsto un abbassamento della soglia per poter accedere alla compensazione orizzontale senza visto di conformità ad € 5.000 in luogo della vecchia soglia dei 15.000. Tale abbassamento di soglia vale sia per l'utilizzo del credito Iva, che per gli altri crediti d'imposta.

Al momento non sembra essere compresa in tale nuova soglia, l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Relativamente agli altri crediti d'imposta, è rimasta inalterata la possibilità di apporre il visto di conformità anche successivamente all'utilizzo del credito, possibilità che invece non è riconosciuta ai fini Iva.

Inoltre è stata prevista la necessità di utilizzazione dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti di qualunque natura effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997: questa modifica prevista dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legge in commento, risulta particolarmente importante in quanto introduce l'obbligo di utilizzo delle procedure fisconline/entratel già previste per gli F24 a zero e per le compensazioni di crediti Iva superiori ad € 5.000, per tutti gli utilizzi di crediti in F24 (quindi anche i crediti diversi dall'Iva).

In altre parole, nel caso di un F24 con l'utilizzo di un importo a credito, non potrà più essere utilizzato l'home banking, ma il pagamento dovrà essere disposto mediante i canali telematici menzionati.

Riepilogando avremo:

Credito Iva:

- Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000 sin dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce il credito;
- Da € 5.001 in su, sarà necessario inviare preventivamente la dichiarazione con Visto di Conformità e attendere il 16 del mese successivo alla trasmissione per poter utilizzare tale credito mediante F24.

Altri Crediti

- Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000.
- Da € 5.001 in su, sarà possibile il libero utilizzo in F24 sin dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito si riferisce, ma la relativa dichiarazione dell'anno cui il credito è maturato, dovrà contenere il visto di conformità.

N.B.: L'utilizzo di un importo a credito in F24 (di qualunque natura ad es. Ires, Irap, Iva da 770 etc), impone la trasmissione dello stesso mediante i mezzi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo improprio del credito (in assenza di visto o con visto apposto da un soggetto non abilitato), comporterà il recupero del credito indebitamente utilizzato, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante l'atto di cui all'art. 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Questo particolare atto amministrativo, istituito inizialmente per il recupero di crediti inesistenti, si colloca fra gli atti impo-esattivi e diversamente dagli avvisi di accertamento non consente l'utilizzo di istituti deflattivi quali l'accertamento con adesione. Pertanto trascorsi 60 gg dalla notifica di tale provvedimento, lo stesso diventa definitivo e consente all'Amministrazione Finanziaria di attivare la riscossione coattiva.

Per le somme richieste con questo tipo di atto amministrativo, non è possibile avvalersi della compensazione e quindi la regolarizzazione di un utilizzo improprio di un credito, potrà avvenire esclusivamente con un versamento di denaro.

Decorrenza: non è prevista una decorrenza specifica, se non quella di efficacia del decreto, che come visto coincide con la pubblicazione dello stesso in gazzetta ufficiale. In pratica la modifica in argomento è già in vigore.

4) Rideterminazione della base Ace

L'art. 7 del Decreto 50 del 2017, ha apportato una modifica alla base imponibile per il calcolo dell'Ace, la quale non sarà più ancorata all'incremento che ha subito il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010, bensì a quello del quinto esercizio precedente.

Con questa nuova formulazione la base imponibile su cui applicare il rendimento nozionale per il calcolo dell'Ace, diverrà mobile e cioè terrà conto degli incrementi che il capitale proprio ha subito nell'ultimo quinquennio.

Decorrenza: Tale disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

Come norma di chiusura, è stato inoltre previsto che l'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (per la maggior parte il periodo 2017), sarà da calcolarsi considerando quale imposta per il 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.